

**ITALSIDER**

**Valutazione del lavoro**  
operai  
impiegati  
categorie  
speciali

*accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali  
FIM - CISL - FIOM - OGIL - UILM - UIL  
il 30 aprile 1961 e successivi*

PARTE PRIMA

ACCORDO 30 APRILE 1961 - OPERAI

Il giorno 30 aprile 1961 si sono incontrati in Genova per:  
la ITALSIDER alti fornì e acciaierie riunite Ilva e  
Cornigliano s.p.a.: dott. Gian Lupo Osti - avv. Mario Ei-  
naudi

e le seguenti delegazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

FIM-CISL: sig. Franco Volonté, segretario generale - sig. Luigi Zanzi, segretario nazionale - cav. Raoul Valbonesi - rag. Piero Giorgi - rag. Rinaldo Del Canto - dott. Carlo Fabbri - sig. Gennaro Licenziato assistiti dagli esperti confederali: ing. Nicola Caccce - dott. Giuseppe Morelli

e dai membri di C.I. degli stabilimenti sociali di: Cor-  
nigliano: sig. Giuseppe Caviglia; Bagnoli: sig. Carlo Pi-  
storesi; Trieste: sig. Arturo Gottardo; Piombino: sig.  
Sileno Collavoli

UIL-UILM: sig. dott. Bruno Corti, segretario na-  
zionale - sig. Giuseppe Della Motta, segretario nazionale  
- sig. Sergio Serena, segretario nazionale - sig. Giovanni  
Gastaldo - sig. Ilo Fontana - sig. G. Franco Reina - sig.  
Faiero Pinguentini - sig. Nardino Zanaboni

assistiti dai membri di C.I. degli stabilimenti sociali  
di: Cornigliano: sig. Guido Colli; Bagnoli: sig. Mario Sol;  
Piombino: sig. G. Carlo Sogus

FIOM-CGIL: on. Luciano Lama, segretario generale

- dott. Piero Boni, segretario generale aggiunto - sig. Albertino Masetti, segretario nazionale - sig. Annio Breschi  
- Irmo Palman - Emilio Semilli  
assistiti dai membri di C.I. degli stabilimenti sociali  
di: Cornigliano: sig. Angelo Carboni; Piombino: sig. Mario Pescini; Bagnoli: sig. Gaetano Brescia; Trieste: sig. Silvio De Barbora.

Il giorno 30 aprile 1961 si sono incontrati in Genova per:

la ITALSIDER alti fornì e acciaierie riunite Iva e Cornigliano s.p.a.; dott. Gian Lupo Osti - avv. Mario Einaudi

e la Federazione Nazionale Lavoratori Metalmeccanici CISNAL, rappresentata dal suo segretario nazionale sig. Verledo Guidi

assistito dai sigg. Alfredo Gizzi, esperto confederale - Italo Adiletta, membro della C.I. di Bagnoli.

Le parti, nel comune intendimento di operare su un piano di collaborazione, ritenuto che:

- l'evoluzione tecnica e organizzativa della siderurgia a ciclo integrale richiede l'adozione di adeguati sistemi di classificazione e retribuzione dei lavoratori;
- la valutazione oggettiva delle mansioni nella siderurgia a ciclo integrale costituisce uno strumento idoneo a soddisfare tali esigenze e che con adeguata regolamentazione permette di realizzare una più stretta correlazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori, rispetto al valore delle prestazioni di ciascuno;

dato atto che il sistema di classificazione e retributivo fondato sulla valutazione oggettiva delle mansioni non si

identifica con alcuno dei sistemi di classificazione e retributive previsti dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori dell'industria metalmeccanica;  
in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo 9 dicembre 1960 intervenuto tra le stesse parti stipulanti, hanno

## CONCORDATO

La seguente regolamentazione da valere per gli operatori degli stabilimenti a ciclo integrale della società ITALSIDER alti fornì e acciaierie riunite Iva e Cornigliano:

### Art. 1

Negli stabilimenti a ciclo integrale di Bagnoli, Cornigliano, Piombino, Taranto e Trieste sarà applicato, a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 1962, un sistema di analisi e di valutazione delle mansioni basato sul « Manuale per la Valutazione del Lavoro » che si allega e costituisce parte integrante del presente Accordo (1).

### Art. 2

I singoli « lavori », valutati in punteggio a norma di detto Manuale, verranno raggruppati in 24 classi, oltre alla classe Base, secondo la tabella di conversione inclusa nel Manuale stesso.

Inoltre, le suddette classi vengono distribuite nei seguenti gruppi e relative denominazioni:

Gruppo base: manovale comune - classe base  
I Gruppo: op. com. I grado - da cl. 1 a cl. 2  
II Gruppo: op. com. II grado - da cl. 3 a cl. 6

(1) Il manuale per la valutazione del lavoro è stato stampato a parte ed è disponibile presso i sindacati provinciali.

III Gruppo: op. qualificato - da cl. 7 a cl. 11  
IV Gruppo: op. spec. I grado - da cl. 12 a cl. 17  
V Gruppo: op. spec. II grado - da cl. 18 a cl. 24

A titolo esemplificativo, verranno indicati in appendice al Manuale alcuni lavori, con l'indicazione del gruppo a cui gli stessi, in base all'applicazione del « Manuale », risultano assegnati.

Le parti danno atto che la classificazione in classi e gruppi sopradetti deriva esclusivamente dall'applicazione del « Manuale per la Valutazione del Lavoro » ed è formulata in relazione alle caratteristiche tipiche dell'industria siderurgica a ciclo integrale, e che, nel determinare le denominazioni qui utilizzate per i vari gruppi, non hanno inteso riferirsi ad eventuali analoghe denominazioni e correlative definizioni contenute nei contratti di lavoro.

#### Art. 3

A ciascun lavoratore verrà corrisposta una « paga di gruppo », uguale per tutte le classi comprese in uno stesso gruppo, pari a quella della classe iniziale di ogni gruppo (c. 1 - 3 - 7 - 12 - 18) e per le classi superiori nell'ambito del gruppo, un'« aggiunta speciale di classe » (ASC). L'aggiunta speciale di classe, corrisposta in relazione al lavoro assegnato, potrà variare col varire dell'assegnazione stessa, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni successive.

#### Art. 4

Al lavoratore, all'atto dell'assunzione, verrà comunicato — ai sensi dell'art. 96 disp. att. cod. civ. e dell'art. 1 del c.c.n.l. metalmeccanici — parte operai — il gruppo con la relativa denominazione cui è assegnato, e la corrispondente paga di gruppo.  
L'azienda provvederà successivamente a comunicare di

volta in volta a ciascun lavoratore, in relazione al lavoro assegnato, il punteggio attribuito a tale lavoro, la relativa classe e l'eventuale importo dell'aggiunta speciale di classe.

#### Art. 5

Il lavoratore trasferito ad un lavoro inquadrato in una classe superiore a quella relativa al lavoro precedentemente svolto, avrà diritto a percepire la paga di gruppo più eventuale ASC inherenti alla nuova posizione.

L'occupazione di tale lavoro per 60 giorni consecutivi o 120 giorni saltuari in un anno farà acquisire al lavoratore, a tutti gli effetti, la nuova posizione.

L'occupazione in lavori inquadrati in diverse classi tutte di valore superiore per periodi complessivamente uguali o superiori a quelli previsti nel comma precedente verrà tenuta in considerazione agli effetti di possibili avanziamenti.

Agli effetti della maturazione del periodo di cui al comma 2 precedente non si terrà conto della permanenza in mansioni superiori dovuta a sostituzione di operaio assente per permesso o congedo, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare di leva, richiamo alle armi, quest'ultimo di durata non superiore a mesi 6, aspettativa.

#### Art. 6

Trasferimento temporaneo a lavori di valore inferiore.  
Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a lavori di classe inferiore limitatamente al gruppo di appartenenza.

In tal caso gli verrà corrisposta, per un periodo di tre settimane consecutive, un'integrazione « ad personam » pari alla differenza tra l'ASC della classe di provenienza e quella inherente alla nuova classe.

Trascorso detto periodo, se la nuova assegnazione è compresa nelle due classi immediatamente inferiori a quella precedente, il lavoratore percepirà il trattamento inferente al nuovo lavoro.

Per i trasferimenti oltre due classi, il lavoratore percepirà un'integrazione « ad personam » pari all'80 % della differenza tra l'ASC della minore di tali due classi e l'ASC della classe di nuova assegnazione.

#### Art. 7

Trasferimento definitivo a lavori di valore inferiore.

Il trasferimento definitivo del lavoratore a lavori di valore inferiore può avvenire per richiesta del lavoratore o per ragioni di carattere tecnico-organizzativo.

a) Il lavoratore trasferito definitivamente ad un lavoro inquadrato in una classe inferiore dello stesso gruppo avrà diritto, per un periodo di mesi 4, ad una integrazione pari alla differenza tra l'ASC della classe di provenienza e l'eventuale ASC inherente alla classe di nuova assegnazione. Trascorso detto periodo, se la nuova assegnazione è compresa nelle due classi immediatamente inferiori a quella precedente, il lavoratore percepirà il trattamento inferente al nuovo lavoro.

Per i trasferimenti « ad personam » pari all'80 % della differenza tra l'ASC della minore di tali due classi e l'ASC della classe di nuova assegnazione.

b) Il lavoratore trasferito definitivamente ad un lavoro inquadrato in una classe di gruppo inferiore avrà diritto, per un periodo di mesi 4, ad un'integrazione pari alla differenza tra la paga di gruppo più ASC eventuale di provenienza e la paga di gruppo più eventuale ASC del nuovo lavoro.

Durante tale termine, la misura di tale integrazione sarà fissata nella differenza tra la paga di gruppo di pro-

venienza e la paga di gruppo più eventuale ASC del nuovo posto.

L'indennità di fine servizio fino a quel momento maturata sarà liquidata secondo le norme previste dall'ultimo comma dell'art. 14 del vigente contratto di lavoro.

Si dà atto che il trasferimento di cui al punto b) è limitato alle classi del gruppo immediatamente inferiore a quello di provenienza e non può verificarsi più di una volta.

Il lavoratore ha comunque facoltà, ove non ritenga di accettare il trasferimento definitivo, di richiedere la risoluzione del rapporto, con diritto al trattamento di licenziamento, compresa l'indennità di mancato preavviso.

I trasferimenti sopradetti devono essere comunicati per iscritto al lavoratore ai sensi dell'art. 4 del presente accordo.

#### Art. 8

Qualora intervengano modifiche ai procedimenti e/o alle condizioni di esecuzione del lavoro, che comportino una variazione di classe a seguito di revisione della valutazione del lavoro stesso, si applicheranno, in relazione all'entità delle modifiche, le disposizioni previste nei precedenti articoli.

Eventuali contestazioni verranno definite secondo la procedura da stabilire tra le parti, come previsto al successivo art. 11.

#### Art. 9

Al fine di armonizzare il sistema derivante dal presente accordo con gli istituti previsti dal c.c.n.l. metalmeccanici, vengono stabiliti le seguenti norme di coordinamento:

— festività nazionali e infrasettimanali, indennità sostitutiva del preavviso, congedo matrimoniale, riposo di conguaglio: si fa riferimento alla paga di classe regolativa al lavoro prevalentemente svolto nel periodo di

- paga in corso;
- ferie, premi di anzianità, gratifica natalizia: riferimento alla paga di classe prevalente nel mese precedente.

Le eventuali variazioni dei minimi contrattuali nazionali verranno riportate sulle paghe di classe, imputando alla classe base il valore in cifra previsto per il M.C., determinando la relativa percentuale di incremento, ed elevando in misura uniforme il valore retributivo di tutte le altre classi. Qualora detti aumenti venissero stabiliti in valore percentuale non uniforme per tutte le categorie, le parti si incontreranno per determinare i criteri di applicazione degli stessi, pur dandosi atto, sin da ora, che, nel quadro del sistema di valutazione oggettiva delle mansioni concordato, è soddisfatta l'esigenza di stabilire un congruo trattamento differenziale tra le varie classi.

#### Art. 10

A far data dal 1° gennaio 1962 e in relazione al nuovo inquadramento normativo e retributivo di cui al presente accordo, l'importo in lire giornaliere delle variazioni della contingenza per ogni punto di variazione del costo della vita di cui all'accordo per la scala mobile 19 gennaio 1957, viene fissato come segue:

GRUPPO TERRITORIALE	A		B	
	uomini	donne	uomini	donne
Gruppo Base . . .	14,30	12,15	12,30	10,45
I Gruppo . . .	15,24	12,96	13,11	11,14
II Gruppo . . .	15,67	13,32	13,48	11,45
III Gruppo . . .	16,10	13,69	13,85	11,77
IV Gruppo . . .	17,93	—	15,42	—
V Gruppo . . .	18,79	—	16,16	—

ferma restando a tutti gli altri effetti, compresi gli scarti per i minori, la disciplina prevista dall'accordo interconfederale sopra citato.

#### Art. 11

Le parti prenderanno in esame l'introduzione di una particolare disciplina per la conciliazione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione dei sistemi di valutazione del lavoro.

#### Art. 12

In riferimento all'art. 11 — parte comune — della vigente disciplina di categoria per i lavoratori metalmeccanici, si dà atto che le disposizioni del presente accordo sono correlate e inscindibili tra loro e sono la considerazione costitutive di un unico istituto.

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla vigente disciplina del c.c.n.l. metalmeccanici.

#### Art. 13

Le parti si danno atto che con il presente accordo non hanno inteso modificare i criteri che determinano l'appartenenza alla categoria operaia secondo la vigente regolamentazione contrattuale.

#### Art. 14

Il presente accordo troverà applicazione a far data dal 1° gennaio 1962 e, per quanto concerne i costruendi stabilimenti di Taranto e Novi, in relazione alla entrata in funzione degli impianti.  
Le parti si riservano di incontrarsi entro il 21-12-62 per l'esame di eventuali rilievi inerenti l'applicazione del sistema di analisi e valutazione del lavoro.

ZONA 0 GENOVA

PAGA ORARIA DI CLASSE

Retribuzione Operai dal 23-10-1962

Parametri	Classe	Paga oraria
100,00	B	253,0
107,11	1	271,0
	2	276,0
111,07	3	281,0
	4	286,0
	5	291,5
119,57	6	297,0
	7	302,5
	8	308,0
	9	313,5
	10	320,0
	11	327,0
132,21	12	334,5
	13	342,0
	14	349,5
	15	357,5
	16	365,5
	17	374,0
	18	382,5
	19	392,0
	20	401,5
	21	411,0
	22	420,5
	23	433,0
	24	446,0

Scarto zonale % Zona 0 = 100

Zona 0 = 100

Zona II = 96,45

- - - - -

ZONA II

PAGA ORARIA DI CLASSE

Retribuzione Operai dal 23-10-1962

Parametri	Classe	Paga oraria
100,00	B	244,0
106,97	1	261,0
	2	266,0
111,07	3	271,0
	4	276,0
	5	281,5
	6	287,0
	7	292,5
	8	298,0
	9	303,5
	10	309,5
	11	315,5
	12	322,5
	13	330,0
	14	337,5
	15	345,0
	16	353,0
	17	361,0
	18	369,5
	19	378,0
	20	387,0
	21	396,0
	22	405,5
	23	413,0
	24	431,0

Scarto zonale % Zona 0 = 100  
Zona II = 96,45

ZONA III

PAGA ORARIA DI CLASSE  
Retribuzione Operai dal 23-10-1962

Parametri	Classe	Paga oraria
100,00	B	236,0
106,99	1	252,5
	2	257,5
111,23	3	262,5
	4	267,5
	5	272,5
	6	277,5
119,92	7	283,0
	8	288,5
	9	294,0
	10	299,5
	11	305,5
132,42	12	312,5
	13	319,5
	14	326,5
	15	333,5
	16	341,0
	17	349,0
	18	357,0
	19	365,5
	20	374,5
	21	383,5
	22	392,5
	23	404,5
	24	416,5

Scarto zonale % Zona 0 = 100  
Zona III = 93,40

ZONA extra III

PAGA ORARIA DI CLASSE  
Retribuzione Operai dal 23-10-1962

Parametri	Classe	Paga oraria
100,00	B	240,0
107,08	1	257,0
	2	262,0
111,25	3	267,0
	4	272,0
	5	277,5
	6	283,0
120,21	7	288,5
	8	294,0
	9	299,5
	10	305,0
	11	311,0
132,50	12	318,0
	13	325,0
	14	332,0
	15	339,5
	16	347,5
	17	355,5
	18	364,0
	19	372,5
	20	381,5
	21	390,5
	22	399,5
	23	411,5
	24	423,5

Scarto zonale % Zona 0 = 100  
Zona extra III = 94,92

ZONA extra V

PAGA ORARIA DI CLASSE  
Retribuzione Operai dal 23-10-1962

Parametri	Classe	Paga oraria
100,00	B	223,5
107,16	1	239,5
111,19	2	244,0
	3	248,5
	4	253,0
	5	257,5
119,69	6	262,5
	7	267,5
	8	273,0
	9	278,5
	10	284,0
	11	289,5
132,44	12	296,0
	13	302,5
	14	309,0
	15	316,0
	16	323,5
	17	331,0
	18	338,5
	19	346,0
	20	354,0
	21	362,5
	22	371,5
	23	383,0
	24	395,0

Scarto zonale % Zona 0 = 100  
Zona V = 88,33

14:

ACCORDO IMPIEGATI

Il giorno 22 marzo 1963 si sono incontrati in Genova per:

la ITALSIDER - Altı Forni ed Acciaierie Riunite Iva e Cornigliano S.p.A. - dr. G. Lupo Osti - avv. Mario Einaudi

assistiti dall'Associazione Sindacale INTERSIND, nella persona del dr. Ettore Di Pietro

e

le seguenti delegazioni delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:

FIM-CISL: sig. Luigi Zanzi, segretario nazionale - cav. uff. Raoul Valbonesi, segretario nazionale - rag. Piero Giorgi - sig. Rinaldo Del Canto

assistiti dai seguenti delegati degli stabilimenti sociali di: Bagnoli: Luciano Mezgec; Piombino: Giancarlo Pagni; O. Simigaglia: Aldo Parisi; Taranto: Umberto Barbi; Trieste: Oliviero Cobol; Marghera: Carlo Moresca; Savona: Giacomo Venturino; SIAC: Paolo Re - S. G. Valdarno: Nedo Sabatini; Sede: Maria Cifatte, L. Malipiero.

FIOM-CCGIL: sig. Annio Breschi - sig. Neno Coldagelli

assistiti dai seguenti delegati degli stabilimenti sociali di: Bagnoli: Giovanni Scherillo; Piombino: Mario Del Chierico; O. Simigaglia: Gaudenzio Gelsomino; Taranto: Nicola Marzia; Trieste: Silvio De Barbora; Marghera: Mario Carmignola; SIAC: Gino Guerrieri; S. G.

15

Valdarno: Gabriello Gabrielli; Sede: Luigi Bagni.

UILM-UIL: sig. Giuseppe Della Motta, segretario nazionale - sig. Sergio Serena, segretario nazionale - sig. Renato Micco, segretario provinciale di Genova

assistiti dai seguenti delegati degli stabilimenti sociali di: Bagnoli: Salvatore Mazzocchi; Piombino: Salvatore Cavalliere; O. Sinigaglia: Mario Boccone Lotti; Taranto: Giovanni Catucci; Trieste: Ugo Russo; Savona: Stefano Vallerga; SIAC: Mariano Sarno; S. G. Valdarno: Ezio Vasarri; Sede: Alessandro Parrini.

#### Le parti

- visto l'accordo aziendale del 6 giugno 1962, col quale venne stabilito di applicare agli impiegati dipendenti dalla società Italsider un sistema di classificazione fondato sulla analisi e valutazione del lavoro, sostitutivo del sistema di classificazione per categorie e qualsiche previsto dal Contratto Nazionale;
- al fine di completare la regolamentazione del trattamento normativo ed economico degli impiegati, stabilita nell'accordo suddetto, anche in relazione all'accordo nazionale del 20-11-1962, relativo al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanici;

hanno convenuto quanto segue:

Gruppo base - classe base	1° - da » 1 a classe 5	2° - » 6 » 10	3° - » 11 » 13	4° - » 14 » 16
» 1° - da » 1 a classe 5	» 2° - » 6 » 10	» 3° - » 11 » 13	» 4° - » 14 » 16	
» 2° - » 6 » 10	» 3° - » 11 » 13	» 4° - » 14 » 16		
» 3° - » 11 » 13	» 4° - » 14 » 16			
» 4° - » 14 » 16				

#### Art. 2 Periodo di prova.

La durata massima del periodo di prova previsto all'atto dell'assunzione dell'impiegato viene stabilita in 6 mesi per gli impiegati dei gruppi 3° e 4° e in 3 mesi per gli impiegati degli altri gruppi.

#### Art. 3

#### Preavviso di licenziamento o di dimissione.

La durata del periodo di preavviso viene stabilita come segue a seconda dell'anzianità e del gruppo cui appartiene l'impiegato:

Gruppo base e gr. 1°	Gruppo 2°	Gruppo 3°	Gruppo 4°
Fino a 5 anni	1 mese	1 mese e ½	2 mesi
Oltre 5 e fino a 10 anni	1 mese e ½	2 mesi	3 mesi
Oltre i 10 anni	2 mesi	2 mesi e ½	4 mesi

#### Art. 1

#### Distribuzione delle classi in gruppi.

Le 17 classi (16 classi oltre la classe Base) di cui all'art. 2 dell'accordo del 6 giugno '62, vengono così distribuite nei vari gruppi previsti nell'articolo suddetto:

#### Art. 4 Lavoro straordinario.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2°, del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, e del punto 2° dell'art. 3 del R. D. 10-9-23 n. 1955 è considerato personale impiegatizio non soggetto alla li-

mitazione dell'orario di lavoro il personale inquadrato nelle classi dalla 11 inclusa alla 16.

**Art. 5  
Retribuzione.**

A ciascun impiegato viene corrisposto uno stipendio base in relazione alla classe di appartenenza (stipendio di classe). E' previsto un sistema di integrazione dello stipendio di classe, in base alla valutazione del merito, con corrispondenti aumenti dello stipendio di classe (gradini).

Lo stipendio di classe maggiorato degli eventuali gradini di merito costituisce lo stipendio di fatto dell'impiegato.

Gli stipendi di classe e relativi gradini in vigore dal 1º gennaio 1962 al 22 ottobre 1962 sono quelli risultanti dall'accordo aziendale del 10 novembre 1961.

A partire dal 23 ottobre 1962 gli stipendi di classe e relativi gradini vengono stabiliti nelle misure, indicate nelle tabelle allegate, comprensive degli aumenti tabellari di cui all'accordo nazionale del 20 novembre 1962. Le scale degli stipendi di classe e relativi gradini costituiscono parte integrante del presente accordo.

A ciascun impiegato viene inoltre corrisposto l'incentivo già in atto pari all'8,50 % dello stipendio di fatto (stipendio di classe + eventuali gradini).

In relazione a quanto previsto nell'accordo aziendale del 10 novembre 1961 il predetto sistema retributivo assorbe e sostituisce, a tutti gli effetti contrattuali, tutti gli emolumenti corrisposti agli impiegati prima dell'introduzione della classificazione fondata sull'analisi e valutazione del lavoro, ad eccezione solo dell'indennità di contingenza, degli aumenti periodici di anzianità e dell'indennità di mensa. Resta comunque inteso che la retribuzione globale di ogni singolo impiegato risultante dall'applica-

zione dei nuovo sistema retributivo non potrà essere inferiore a quella globale goduta in precedenza dallo stesso.

**Art. 6**

**Valutazione del merito.**

A ciascun impiegato viene corrisposto uno stipendio base in relazione alla classe di appartenenza (stipendio di classe). E' previsto un sistema di integrazione dello stipendio di classe, in base alla valutazione del merito, con corrispondenti aumenti dello stipendio di classe (gradini).

Lo stipendio di classe maggiorato degli eventuali gradini di merito costituisce lo stipendio di fatto dell'impiegato.

Gli stipendi di classe e relativi gradini in vigore dal 1º gennaio 1962 al 22 ottobre 1962 sono quelli risultanti dall'accordo aziendale del 10 novembre 1961.

A partire dal 23 ottobre 1962 gli stipendi di classe e relativi gradini vengono stabiliti nelle misure, indicate nelle tabelle allegate, comprensive degli aumenti tabellari di cui all'accordo nazionale del 20 novembre 1962. Le scale degli stipendi di classe e relativi gradini costituiscono parte integrante del presente accordo.

A ciascun impiegato viene inoltre corrisposto l'incentivo già in atto pari all'8,50 % dello stipendio di fatto (stipendio di classe + eventuali gradini).

**Art. 7**

**Indennità di contingenza.**

In relazione a quanto previsto nell'accordo aziendale del 10 novembre 1961 il predetto sistema retributivo assorbe e sostituisce, a tutti gli effetti contrattuali, tutti gli emolumenti corrisposti agli impiegati prima dell'introduzione della classificazione fondata sull'analisi e valutazione del lavoro, ad eccezione solo dell'indennità di contingenza, degli aumenti periodici di anzianità e dell'indennità di mensa. Resta comunque inteso che la retribuzione globale di ogni singolo impiegato risultante dall'applica-

zione dei nuovo sistema retributivo non potrà essere inferiore a quella globale goduta in precedenza dallo stesso.

**Art. 6**

**Valutazione del merito.**

Il sistema di valutazione del merito in atto presso lo stabilimento O. Sinigaglia e presso la Sede Centrale viene esteso con effetto dall'1-1-1963 agli impiegati degli stabilimenti di Bagnoli, Piombino, Taranto e Trieste.

Tenuto conto che per tali stabilimenti l'introduzione del sistema di valutazione del lavoro ha avuto decorrenza dal 1º-1-1962 si conviene di attribuire a tutti gli impiegati degli stabilimenti in parola, in forza a tale data e tuttora in servizio, un gradino di merito con decorrenza dal 1º-10-1962.

Il sistema della valutazione del merito verrà inoltre applicato, a partire dal 1º-1-1963, agli impiegati dello stabilimento SIAC, dove l'applicazione del sistema di valutazione del lavoro ha inizio dal 1º-10-1962, nonché agli impiegati delle sezioni di Novi Ligure e Sestri dello stabilimento O. Sinigaglia e della sezione di Torre Annunziata dello stabilimento di Bagnoli, dove l'introduzione del sistema di valutazione del lavoro, già prevista per il 1º-1-1963, viene anticipata al 23-10-1962.

**Art. 7**

**Indennità di contingenza.**

In relazione al nuovo inquadramento normativo e retributivo di cui al presente accordo, e in relazione alle modifiche apportate alla regolamentazione della indennità di contingenza dagli accordi interconfederali 16 luglio 1960 e 22 marzo 1962, e categoriale del 20-11-1962, l'imporato in lire giornaliere di ogni punto di variazione della indennità di contingenza per ogni punto di variazione del

costo della vita di cui all'accordo per la scala mobile del 19 gennaio 1957, viene fissato come segue:

a) dal 1<sup>o</sup>-1-1962 al 31-3-1962:

	Gruppo territoriale			
	A		B	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Gruppo base				
Gruppo 1°	16,27	15,16	13,99	13,04
Gruppo 2°	19,20	17,73	16,51	15,25
Gruppi 3° e 4°	25,80	23,94	22,19	20,59
	34,23	34,23	28,44	28,44

b) dal 1<sup>o</sup>-4-1962 in poi:

	Gruppo territoriale			
	A		B	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Gruppo base				
Gruppo 1°	16,27	16,27	13,99	13,99
Gruppo 2°	19,20	19,20	16,51	16,51
Gruppi 3° e 4°	25,80	25,80	22,19	22,19
	34,23	34,23	28,44	28,44

ferma restando, a tutti gli effetti, compresi gli scarti per i minori, la disciplina prevista dagli accordi interconfederali e categoriale sopra citati.

#### Art. 8

#### Aumenti periodici di anzianità.

Agli effetti della maturazione dell'anzianità utile ai

fini degli aumenti periodici, i gruppi base e 1<sup>o</sup> vengono considerati come gruppo unico.

In caso di passaggio definitivo degli impiegati a gruppo superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata, come già in atto per gli impiegati dello stabilimento Oscar Sinigaglia, nella misura del 75 % in aggiunta alla nuova retriazione stabilita e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno del passaggio definitivo al gruppo superiore.

Gli importi degli aumenti periodici di anzianità, eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, verranno calcolati sullo stipendio base della classe iniziale del gruppo di appartenenza (stipendio minimo di gruppo) e dell'indennità di contingenza in vigore al momento della decorrenza dello scatto.

Gli aumenti periodici già maturati, sempre eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, saranno ricalcolati, in caso di variazione degli stipendi di classe, sullo stipendio minimo di gruppo in atto alle singole scadenze mensili. Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1<sup>o</sup> gennaio successivo.

#### NORMA TRANSITORIA

Gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati anteriormente al 14 giugno 1952 sono consolidati nelle somme indicate rispettivamente nel contratto nazionale metalmeccanici del 23-10-1959; parte III, art. 15, norma transitoria, per il periodo dal 1<sup>o</sup>-1-1962 al 22-10-1962 e, a partire dal 23-10-1962, nelle misure indicate nella

tabella concordata negli accordi recentemente siglati per il rinnovo del contratto nazionale sudetto, secondo i seguenti riferimenti:

gruppo base	come la 3 <sup>a</sup> cat. B
» 1 <sup>o</sup>	» 3 <sup>a</sup> » A
» 2 <sup>o</sup>	» 2 <sup>a</sup> »
gruppi 3 <sup>o</sup> e 4 <sup>o</sup>	» 1 <sup>a</sup> »

#### Art. 9

**Coordinamento con le norme contrattuali relative a istituti che fanno riferimento agli stipendi minimi di categoria.**

Le quote orarie di cui all'art. 8 — 2<sup>o</sup> comma del contratto di lavoro del 23 ottobre 1959, Pare III — verranno calcolate in ragione di 1/180 dello stipendio base della classe iniziale del gruppo di appartenenza (stipendio minimo di gruppo).

L'indennità maneggio denaro verrà calcolata in ragione del 6% dello stipendio minimo sudetto e dell'indennità di contingenza.

#### Art. 10

**Passaggio a lavori diversi.**

- 1) L'impiegato deve essere adibito a lavori inerenti al gruppo cui è stato assegnato.
- 2) In relazione alle esigenze aziendali l'impiegato può essere assegnato temporaneamente a lavori diversi da quelli inerenti al suo gruppo e classe, o inquadrati in classi diverse nell'ambito di tale gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'Azienda.
- 3) Nel caso di passaggio a lavori inerenti a classe superiore a quella relativa al lavoro precedentemente svolto, verrà corrisposta all'impiegato, sempre che il suo stipendio di fatto (stipendio base di classe + eventuali gradini) sia inferiore allo stipendio base della classe superiore, un'integrazione della retribuzione pari alla differenza tra detto stipendio base di classe ed il suo stipendio di fatto.

4) L'impiegato acquisirà definitivamente e a tutti gli effetti la nuova posizione qualora sia decorso un periodo continuativo di disimpegno del lavoro inerente alla classe superiore della durata di:

- 2 mesi qualora il trasferimento comporti il passaggio di una o due classi nell'ambito del gruppo di appartenenza;
- 3 mesi per classi comprese nei gruppi 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup>, e 6 mesi per classi comprese nei gruppi 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup>, qualora il trasferimento comporti passaggio di più di due classi nell'ambito del gruppo o comunque passaggio di gruppo.
- 5) Il passaggio di classe previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato anche nel caso in cui le mansioni della stessa classe superiore vengano disimpegnate dall'impiegato non continuativamente, quando la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di 3 anni, raggiunga:
- 4 mesi qualora il trasferimento comporti il passaggio di una o due classi nell'ambito del gruppo di appartenenza;
- 6 mesi per classi comprese nel gruppo 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup> e 9 mesi per le classi comprese nei gruppi 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup>, qualora il trasferimento comporti passaggio di più di due classi nell'ambito del gruppo o comunque passaggio di gruppo.

6) Nei casi previsti ai due comm<sup>d</sup> precedenti, all'impiego verrà assegnato, a partire dalla scadenza dei periodi sopra indicati, uno stipendio di fatto pari a quello base

previsto per la nuova classe di assegnazione, integrato da tanti gradini di merito quanti erano quelli acquisiti nella classe di provenienza diminuiti di tante unità quante sono state le classi di avanzamento. In ogni caso la nuova retribuzione (stipendio di fatto + scatti) assegnata all'impiegato non potrà essere inferiore a quella precedentemente goduta, maggiorata di L. 1500 per ogni classe di avanzamento.

7) Agli effetti della maturazione del diritto alla acquisizione della classe superiore di cui ai comma precedenti non si terrà conto della permanenza in mansioni superiori dovuta a sostituzione di altro impiegato assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infertunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a quella normale del servizio di leva, aspettativa. Tuttavia, trascorsi i periodi di cui al comma 4º verrà corrisposto all'impiegato, per la residua durata dell'occupazione temporanea in lavori inerenti a classe o gruppo superiore, un adeguato compenso non inferiore alla differenza fra la sua retribuzione (stipendio di fatto + scatti) e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla classe superiore.

8) Le parti si danno atto che nel caso in cui l'impiegato sia destinato a compiere un periodo di tirocinio, in vista di futuro inquadramento in posizione superiore, la disposizione di cui ai commi 3º, 4º e 5º del presente articolo non trova applicazione per il periodo di tirocinio.

9) I passaggi a lavori inferiori dovranno essere contenuti nell'ambito di due classi del gruppo di appartenenza.

10) In ogni caso l'impiegato avrà diritto alla conservazione del trattamento economico goduto in precedenza, intendendosi quindi conservata come integrazione « ad personam » — utile anche agli effetti del computo dell'incentivo (8,50 %) — la differenza tra lo stipendio di fatto

(stipendio di classe + gradini) relativo alla classe di provenienza e lo stipendio di fatto (stipendio di classe + gradino corrispondente a quello della classe di provenienza) relativo alla nuova classe.  
11) Nel caso di successiva assegnazione dell'impiegato a classe superiore, l'integrazione di cui sopra sarà assorbita fino a concorrenza dai miglioramenti economici derivanti dal passaggio di classe.

#### NORMA TRANSITORIA

Quanto previsto al presente articolo non si applica ai passaggi a classe superiore effettuati fino a tutto il 31-12-1962, restando pertanto confermata la regolamentazione di detti passaggi avvenuta secondo la prassi finora in atto.

#### DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si riservano di determinare le modalità relative ai periodi di tirocinio.

#### Art. 11 Variazioni di classe derivanti da modifiche del contenuto del lavoro.

Qualora, a seguito dell'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di ristrutturazioni organizzative, intervengano modifiche al contenuto del lavoro che comportino, in base a revisione della valutazione del lavoro, una variazione di classe, si applicheranno le disposizioni previste nel precedente articolo.

#### Art. 12 Controversie derivanti dall'applicazione del sistema di valutazione del lavoro.

A decorrere dal 1°-6-1963 troverà applicazione la par-

ticolare procedura di cui all'accordo 15 gennaio 1962, per la conciliazione delle controversie relative all'applicazione agli impiegati del sistema di valutazione, intendendosi in tal senso modificata la data prevista all'art. 6 dell'accordo 6 giugno 1962.

Il numero degli esperti viene stabilito in ragione di 2 per ogni Organizzazione Sindacale e per ogni stabilimento e per la Sede.

**Art. 13**  
**Eventuali situazioni particolari.**

Le parti, consapevoli che il nuovo inquadramento in classi ed il sistema di analisi e valutazione del lavoro potranno determinare situazioni non previste ai punti precedenti, si impegnano a risolverle, di volta in volta, nel rispetto dei principi informatori del presente ac-

cordc.  
Per quanto riguarda le unità aziendali dove la valutazione del lavoro impiegati era già in atto prima del 1<sup>o</sup> gennaio 1962 il trattamento retributivo previsto dall'art. 10 — comma 6<sup>o</sup> per i passaggi definitivi a classe superiore viene esteso ai passaggi di classe da effettuare, con decorrenza retroattiva dal 1<sup>o</sup> gennaio 1962, in relazione all'applicazione del nuovo Manuale di valutazione anche se non vi è stata variazione di mansioni.

Per eventuali situazioni particolari che potranno deter-

**Art. 14**  
**Disposizioni finali**

Le parti si riservano di incontrarsi entro il 30-6-1964 per l'esame di eventuali rilievi inerenti l'applicazione del sistema di analisi e valutazione del lavoro agli impiegati.

La norma transitoria posta in calce all'art. 10 si riferisce a movimenti di impiegati, assegnati a mansioni diverse nel corso del 1962, a seguito di riorganizzazione di uffici o per modifiche di procedure o *per altro motivo*, che oggi è difficile ricostruire ai fini dell'applicazione dell'art. 10, specie per quanto riguarda la determinazione dei tempi di acquisizione della classe superiore.

Per quanto riguarda le unità aziendali dove la valutazione del lavoro impiegati era già in atto prima del 1<sup>o</sup> gennaio 1962 il trattamento retributivo previsto dall'art. 10 — comma 6<sup>o</sup> per i passaggi definitivi a classe superiore viene esteso ai passaggi di classe da effettuare, con decorrenza retroattiva dal 1<sup>o</sup> gennaio 1962, in relazione all'applicazione del nuovo Manuale di valutazione anche se non vi è stata variazione di mansioni.

Per eventuali situazioni particolari che potranno deter-

minarsi vale la norma di cui all'art. 13 dell'accordo.

Genova, 1-4-1963.

## ITALSIDER - ZONA 0: Genova

## RETRIBUZIONE IMPIEGATI

DAL 23 - 10 - 1962

## STIPENDI MENSILI

Gr.	P	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	
B	49.500	51.170	53.305	55.440	57.575	59.710	61.845	63.980	66.115	69.090	
1	58.550	60.555	63.080	65.605	68.130	70.655	73.180	75.705	78.230	81.755	
2	61.035	63.125	65.760	68.395	71.030	73.665	76.300	78.935	81.570	85.225	
3	63.940	66.125	68.885	71.645	74.405	77.165	79.925	82.685	85.445	89.275	
4	66.920	69.215	72.100	74.985	77.870	80.755	83.640	86.525	89.410	93.440	
5	70.650	73.075	76.120	79.165	82.210	85.255	88.300	91.345	94.390	98.650	
6	79.805	82.935	86.065	89.695	93.325	96.955	100.585	104.215	107.845	111.970	
7	83.915	87.210	90.505	94.320	98.135	101.950	105.765	109.580	113.395	117.745	
8	90.110	93.630	97.150	101.250	105.350	109.450	113.550	117.650	121.750	126.405	
9	96.690	100.470	104.250	108.650	113.050	117.450	121.850	126.250	130.650	135.645	
10	104.165	108.255	112.345	117.080	121.815	126.550	131.285	136.020	140.755	146.145	
11	120.200	124.755	129.310	134.425	139.540	145.205	150.870	156.555	162.200	168.420	
12	134.440	139.530	144.620	150.345	156.070	162.405	168.740	175.075	181.410	188.370	
13	149.005	154.650	160.295	166.640	172.985	180.005	187.025	194.045	201.065	208.780	
14	169.540	175.960	182.380	189.595	196.810	204.800	212.790	220.780	228.770	237.545	
15	190.070	197.270	204.470	212.555	220.640	229.600	238.560	247.520	256.480	266.315	
16	210.600	218.575	226.550	235.515	244.480	254.400	264.320	274.240	284.160	295.100	

ITALSIDER - ZONA II<sup>a</sup>

## RETRIBUZIONE IMPIEGATI

DAL 23 - 10 - 1962

## RETRIBUZIONE IMPIEGATI

Gr.	P	B	Cl.	P	B	Cl.	P	B	Cl.	P	Cl.
B	49.500	51.170	53.305	55.440	57.575	59.710	61.845	63.980	66.115	69.090	
1	58.550	60.555	63.080	65.605	68.130	70.655	73.180	75.705	78.230	81.755	
2	61.035	63.125	65.760	68.395	71.030	73.665	76.300	78.935	81.570	85.225	
3	63.940	66.125	68.885	71.645	74.405	77.165	79.925	82.685	85.445	89.275	
4	66.920	69.215	72.100	74.985	77.870	80.755	83.640	86.525	89.410	93.440	
5	70.650	73.075	76.120	79.165	82.210	85.255	88.300	91.345	94.390	98.650	
6	79.805	82.935	86.065	89.695	93.325	96.955	100.585	104.215	107.845	111.970	
7	83.915	87.210	90.505	94.320	98.135	101.950	105.765	109.580	113.395	117.745	
8	90.110	93.630	97.150	101.250	105.350	109.450	113.550	117.650	121.750	126.405	
9	96.690	100.470	104.250	108.650	113.050	117.450	121.850	126.250	130.650	135.645	
10	104.165	108.255	112.345	117.080	121.815	126.550	131.285	136.020	140.755	146.145	
11	120.200	124.755	129.310	134.425	139.540	145.205	150.870	156.555	162.200	168.420	
12	134.440	139.530	144.620	150.345	156.070	162.405	168.740	175.075	181.410	188.370	
13	149.005	154.650	160.295	166.640	172.985	180.005	187.025	194.045	201.065	208.780	
14	169.540	175.960	182.380	189.595	196.810	204.800	212.790	220.780	228.770	237.545	
15	190.070	197.270	204.470	212.555	220.640	229.600	238.560	247.520	256.480	266.315	
16	210.600	218.575	226.550	235.515	244.480	254.400	264.320	274.240	284.160	295.100	

Scarto Zonale % Zona 0 = 100

Scarto Zonale % Zona II<sup>a</sup> = 96,43%

Scarto Zonale % Zona II = 100

Scarto Zonale % Zona II<sup>a</sup> = 96,43%

ITALSIDER - ZONA III<sup>a</sup>

## RETRIBUZIONE IMPIEGATI

## STIPENDI MENSILI

DAL 23 - 10 - 1962

Gr.	P	B	1	2	3	4	5	6	7	8
B	46.495	48.065	50.070	52.075	54.080	56.085	58.090	60.095	62.100	64.395
1	55.000	56.880	59.255	61.630	64.005	66.380	68.755	71.130	73.505	76.795
2	57.335	59.295	61.770	64.245	66.720	69.195	71.670	74.145	76.620	80.050
3	60.060	62.110	64.705	67.300	69.895	72.490	75.085	77.660	80.275	83.855
4	62.855	65.010	67.720	70.430	73.140	75.850	78.560	81.270	83.980	87.770
5	66.365	68.640	71.500	74.360	77.220	80.080	82.940	85.800	88.660	92.570
6	74.960	77.900	80.840	84.250	87.660	91.070	94.480	97.890	101.300	105.170
7	78.820	81.915	85.010	88.595	92.180	95.765	99.350	102.925	106.520	110.600
8	84.635	87.945	91.255	95.105	98.955	102.805	106.655	110.505	114.355	118.735
9	90.820	94.370	97.920	102.055	106.190	110.325	114.460	118.595	122.730	127.410
10	97.835	101.680	105.525	109.975	114.425	118.875	123.325	127.775	132.225	137.275
11	112.900	117.180	121.460	126.265	131.070	136.390	141.710	147.030	152.350	158.195
12	126.275	131.060	135.845	141.225	146.605	152.555	158.505	164.455	170.405	176.935
13	139.960	145.265	150.570	156.530	162.490	169.080	175.670	182.260	188.850	196.110
14	159.250	165.280	171.310	178.090	184.870	192.375	199.880	207.385	214.890	223.130
15	178.530	185.295	192.060	199.655	207.250	215.670	224.090	232.510	240.930	250.150
16	197.820	205.310	212.800	221.220	229.640	238.960	248.280	257.600	266.920	277.170

Scarto zonale %

Zona 0

= 100

Zona extra III<sup>a</sup>

= 93,93%

Scarto zonale %

Zona 0

= 100

Zona extra III<sup>a</sup>

= 95,48%

ITALSIDER - ZONA extra III<sup>a</sup>

## RETRIBUZIONE IMPIEGATI

## STIPENDI MENSILI

DAL 23 - 10 - 1962

Gr.	C.I.	P	B	1	2	3	4	5	6	7	8
B	46.495	48.065	50.070	52.075	54.080	56.085	58.090	60.095	62.100	64.395	
1	55.000	56.880	59.255	61.630	64.005	66.380	68.755	71.130	73.505	76.795	
2	57.335	59.295	61.770	64.245	66.720	69.195	71.670	74.145	76.620	80.050	
3	60.060	62.110	64.705	67.300	69.895	72.490	75.085	77.660	80.275	83.855	
4	62.855	65.010	67.720	70.430	73.140	75.850	78.560	81.270	83.980	87.770	
5	66.365	68.640	71.500	74.360	77.220	80.080	82.940	85.800	88.660	92.570	
6	74.960	77.900	80.840	84.250	87.660	91.070	94.480	97.890	101.300	105.170	
7	78.820	81.915	85.010	88.595	92.180	95.765	99.350	102.925	106.520	110.600	
8	84.635	87.945	91.255	95.105	98.955	102.805	106.655	110.505	114.355	118.735	
9	90.820	94.370	97.920	102.055	106.190	110.325	114.460	118.595	122.730	127.410	
10	97.835	101.680	105.525	109.975	114.425	118.875	123.325	127.775	132.225	137.275	
11	112.900	117.180	121.460	126.265	131.070	136.390	141.710	147.030	152.350	158.195	
12	126.275	131.060	135.845	141.225	146.605	152.555	158.505	164.455	170.405	176.935	
13	139.960	145.265	150.570	156.530	162.490	169.080	175.670	182.260	188.850	196.110	
14	159.250	165.280	171.310	178.090	184.870	192.375	199.880	207.385	214.890	223.130	
15	178.530	185.295	192.060	199.655	207.250	215.670	224.090	232.510	240.930	250.150	
16	197.820	205.310	212.800	221.220	229.640	238.960	248.280	257.600	266.920	277.170	

Zona 0

= 100

Zona extra III<sup>a</sup>

= 95,48%

## RETRIBUZIONE IMPIEGATI

STIPENDI MENSILI				DAL 23 - 10 - 1962			
Gr.	C.I.	P	B	1	2	3	4
B	44.080	45.570	47.470	49.370	51.270	53.170	55.070
1	52.130	53.920	56.170	58.420	60.670	62.920	65.170
2	54.355	56.215	58.560	60.905	63.250	65.595	67.940
3	56.940	58.885	61.340	63.795	66.250	68.705	71.160
4	59.595	61.635	64.205	66.775	69.345	71.915	74.485
5	62.915	65.070	67.785	70.500	73.215	75.930	78.645
6	71.070	73.855	76.640	79.370	83.100	86.330	89.560
7	74.725	77.660	80.595	83.995	87.395	90.795	94.195
8	80.245	83.380	86.515	90.165	93.815	97.465	101.115
9	86.105	89.470	92.835	96.755	100.675	104.595	108.515
10	92.760	96.400	100.040	104.260	108.480	112.700	116.920
11	107.035	111.090	115.145	119.700	124.255	129.310	134.365
12	119.715	124.250	128.785	133.885	138.985	144.625	150.265
13	132.685	137.715	142.745	148.395	154.045	160.295	166.545
14	150.970	156.690	162.410	168.835	175.260	182.375	189.490
15	169.255	175.665	182.075	189.275	196.475	204.455	212.435
16	187.535	194.640	201.745	209.730	217.715	226.545	235.375

Scarso zonale %  
Zona 0 = 100  
Zona extra V<sup>a</sup> = 89,05%

## ACCORDO - CATEGORIE SPECIALI

Il giorno 9 maggio 1963 si sono incontrati in Genova per:

la ITALSIDER - Altì Forni e Acciaierie Riunite Iva e Cornigliano S.p.A.: avv. Mario Einaudi - dr. Ignazio Genuardi

assistiti dall'Associazione Sindacale INTERSIND, nella persona del dr. Ettore Di Pietro

le seguenti delegazioni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

FIM-CISL: cav. uff. Raoul Valbonesi, segretario nazionale - sig. Rinaldo Del Canto

assistiti dai seguenti delegati degli stabilimenti sociali di: Bagnoli: sig. Pasquale Liguori; O. Sinigaglia: sig. Michele Augias; Piombino: sig. Rodolfo Valentino; Taranto: sig. Cosimo D'Andria; Trieste: sig. Oliviero Cobol; SIAC: sig. Paolo Re

FIOM-CGIL: sig. Annio Breschi

assistito dai seguenti delegati degli stabilimenti sociali di: Bagnoli: sig. Aurelio Fascella; O. Sinigaglia: sig. Giuseppe Campanella; Piombino: sig. Mario Pescini; Trieste: sig. Natale Fabi; SIAC: sig. Gino Guerrieri

UILM-UIL: sig. Giuseppe Della Motta, segretario nazionale - sig. Renato Micco, segretario provinciale

assistiti dai seguenti delegati degli stabilimenti sociali di: Bagnoli: sig. Eduardo Ferroni; O. Sinigaglia: sig. Giovanni Scarsi; Piombino: sig. Elio Panichi; Taranto: sig. Giovanni Pica; SIAC: sig. Silvio Giorgerini.

## Le parti

nel comune intento di operare su un piano di collaborazione, ritenuto che:

- l'evoluzione delle tecniche di organizzazione aziendale richiede l'adozione di adeguati sistemi di classificazione e retribuzione dei lavoratori;
- la valutazione oggettiva delle mansioni costituisce uno strumento idoneo a soddisfare tali esigenze e che con adeguata regolamentazione permette di realizzare una più stretta correlazione del trattamento economico dei lavoratori rispetto al valore delle prestazioni di ciascuno;
- dato atto che il sistema di classificazione retributiva fondato sulla valutazione oggettiva delle mansioni non si identifica con alcuno dei sistemi di classificazione e retributivi previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori dell'industria metalmeccanica; in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'accordo 9 dicembre 1960, intervenuto tra le stesse parti stipulanti,

hanno concordato

la seguente regolamentazione da valere per gli appartenenti alla categoria speciale dipendenti dalla Società Italsider - Alti Forni ed Acciaierie Riunite Ilva e Cornigiano S.p.A.

## Art. 1 Manuale di valutazione.

Agli appartenenti alla categoria speciale dipendenti dalla Società Italsider sarà applicato un sistema di analisi

lisi e valutazione oggettiva delle mansioni, basato sul Manuale per la valutazione del lavoro che si allega e sostituisce parte integrante del presente accordo.

L'applicazione di detto sistema ha decorrenza dal 1° gennaio 1962 per la Sede Centrale e per gli stabilimenti di Bagnoli, O. Simigaglia, Piombino, Taranto e Trieste.

Per quanto riguarda gli altri stabilimenti e le sezioni di Novi, Sestri e Torre Annunziata restano confermate le date di decorrenza stabilite nei singoli accordi aziendali relativi agli stabilimenti e sezioni in parola.

## Art. 2 Inquadramento degli appartenenti alla categoria speciale in classi e gruppi di classi

I singoli lavori, valutati a punteggio a norma del Manuale di valutazione del lavoro, verranno raggruppati in 10 classi, secondo la tabella di conversione inclusa nel Manuale stesso.

Inoltre, le suddette classi verranno distribuite nei seguenti gruppi:

gruppo 1° - da classe 1 a classe 5  
gruppo 2° - da classe 6 a classe 10

A titolo esemplificativo verranno indicati in appendice al Manuale alcuni lavori, con l'indicazione del gruppo a cui gli stessi, in base all'applicazione del Manuale stesso, risultano assegnati.

Le parti danno atto che la classificazione in classi e gruppi sopradetti deriva esclusivamente dall'applicazione del Manuale per la valutazione del lavoro e che non hanno inteso riferirsi ad eventuali analoghe classificazioni e correlative definizioni contenute nei contratti di lavoro.

Le parti danno atto altresì che con l'applicazione del sistema di analisi e valutazione del lavoro viene realizzata integralmente la parità retributiva uomo-donna.

## DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che è stata denominata classe 1<sup>a</sup>, anzichè classe Base, la classe corrispondente al valore tecnologico base (zero), al solo scopo di realizzare la coincidenza fra le classi delle categorie speciali e quelle degli impiegati aventi lo stesso livello retributivo.

### Art. 3

#### Retribuzione.

A ciascun appartenente alla categoria speciale viene corrisposto uno stipendio base in relazione alla classe di appartenenza (stipendio di classe).

Lo stipendio di classe maggiorato degli eventuali gradini di merito costituisce lo stipendio di fatto dell'appartenente alla categoria speciale.

Gli stipendi di classe e relativi gradini, in vigore dal 1<sup>o</sup> gennaio 1962, sono quelli risultanti dalle tabelle dell'allegato A.

A partire dal 23 ottobre 1962 gli stipendi di classe e relativi gradini vengono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle dell'allegato B, comprensive degli aumenti tabellari di cui all'accordo nazionale 20 novembre 1962.

Le scale degli stipendi di classe e relativi gradini costituiscono parte integrante del presente accordo.

A ciascun appartenente alla categoria speciale viene inoltre corrisposto un incentivo pari all'8,50 % dello stipendio di fatto (stipendio di classe + eventuali gradini).

In relazione a quanto previsto nell'accordo aziendale del 10 novembre 1961 il predetto sistema retributivo assorbe e sostituisce, a tutti gli effetti, contrattuali, tutti gli emolumenti, esclusa la gratifica di bilancio, corrisposti alle categorie speciali anteriormente al 1<sup>o</sup> gennaio 1962, o anteriormente alle successive date di introduzione del

sistema di valutazione del lavoro. Resta comunque inteso che la retribuzione globale di ogni singolo appartenente alla categoria speciale risultante dall'applicazione del nuovo sistema retributivo non potrà essere inferiore a quella globale goduta in precedenza dallo stesso.

### Art. 4

#### Valutazione del merito.

Il sistema di valutazione del merito in atto per gli impiegati viene esteso agli appartenenti alla categoria speciale con effetto dal 1<sup>o</sup>-7-1963, o, per gli stabilimenti nei quali il sistema di valutazione del lavoro entrerà in vigore in data successiva, dalla data di introduzione del predetto sistema.

Tenuto conto che per gli stabilimenti di Bagnoli, O. Siniaglia, Piombino, Taranto e Trieste il sistema di valutazione del lavoro ha decorrenza dal 1<sup>o</sup>-1-1962, si conviene di attribuire un gradino di merito, con decorrenza dal 1<sup>o</sup>-7-1963, a tutti gli appartenenti alla categoria speciale in forza a detti stabilimenti che alla data di cui sopra, abbiano un'anianità nella categoria di almeno un anno.

### Art. 5

#### Comunicazione all'appartenente alla categoria speciale del suo inquadramento.

All'appartenente alla categoria speciale, all'atto della assunzione, saranno comunicati il gruppo e lo stipendio assegnatigli.

L'Azienda provvederà inoltre, sia all'atto dell'assunzione che all'atto del passaggio a classe o lavoro diversi, a consegnare all'appartenente alla categoria speciale la scheda di descrizione e di valutazione del lavoro cui è assunto.

## Art. 6 Passaggio a lavori diversi.

L'appartenente alla categoria speciale deve essere adibito a lavori inerenti al gruppo cui è stato assegnato.

In relazione alle esigenze aziendali l'appartenente alla categoria speciale può essere assegnato temporaneamente a lavori diversi da quelli inerenti al suo gruppo e classe, o inquadrato in classi diverse nell'ambito di tale gruppo, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'Azienda.

Nel caso di passaggio a lavori inerenti a classe superiore a quella relativa al lavoro precedentemente svolto, verrà corrisposta all'appartenente alla categoria speciale, sempre che il suo stipendio di fatto (stipendio base di classe + eventuali gradini) sia inferiore allo stipendio base della classe superiore, un'integrazione della retribuzione pari alla differenza fra detto stipendio base di classe e il suo stipendio di fatto.

L'appartenente alla categoria speciale acquisirà definitivamente e a tutti gli effetti la nuova posizione qualora sia decorsa un periodo continuativo di disimpegno del lavoro inerente alla classe superiore della durata di:

— 2 mesi qualora il trasferimento comporti il passaggio di una o due classi nell'ambito del gruppo di appartenenza

— 3 mesi qualora il trasferimento comporti il passaggio di più di due classi nell'ambito del gruppo o comunque passaggio di gruppo.

Il passaggio di classe previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato anche nel caso in cui le mansioni della stessa classe superiore vengano disimpegnate dall'appartenente alla categoria speciale non continuativamente quando la somma dei singoli periodi, nel giro mas-

simo di 3 anni, raggiunga:

- 4 mesi qualora il trasferimento comporti il passaggio di una o due classi nell'ambito del gruppo di appartenenza;
- 6 mesi qualora il trasferimento comporti il passaggio di più di due classi nell'ambito del gruppo o comunque passaggio di gruppo.

Nei casi previsti ai due commi precedenti, all'appartenente alla categoria speciale verrà assegnato, a partire dalla scadenza dei periodi sopravvissuti, uno stipendio di fatto pari a quello base previsto per la nuova classe di assegnazione, integrato da tanti gradini di merito quanti erano quelli acquisiti nella classe di provenienza diminuiti di tante unità quante sono le classi di avanzamento. In ogni caso la nuova retribuzione (stipendio di fatto + scatti) assegnata all'appartenente alla categoria speciale non potrà essere inferiore a quella precedentemente goduta, maggiorata di L. 1500 per ogni classe di avanzamento.

Agli effetti della maturazione del diritto all'acquisizione della classe superiore di cui ai commi precedenti non si terrà conto della permanenza in mansioni superiori dovuta a sostituzione di categoria speciale assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a quella normale del servizio di leva, aspettativa. Tuttavia, trascorsi i periodi di cui al comma 4º verrà corrisposto all'appartenente alla categoria speciale, per la residua durata dell'occupazione temporanea in lavori inerenti a classe o gruppo superiore, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la sua retribuzione (stipendio di fatto + scatti) e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla classe superiore.

I passaggi a lavori inferiori dovranno essere contenuti nell'ambito di 2 classi del gruppo di appartenenza.

In ogni caso l'appartenente alla categoria speciale avrà diritto alla conservazione del trattamento economico goduto in precedenza, intendendosi quindi conservata come integrazione « ad personam » — utile anche agli effetti del computo dell'incentivo (8,50 %) — la differenza tra lo stipendio di fatto (stipendio di classe + gradini) relativo alla classe di provenienza, e lo stipendio di fatto (stipendio di classe + gradino corrispondente a quello della classe di provenienza), relativo alla nuova classe.

Nel caso di successiva assegnazione dell'appartenente alla categoria speciale a classe superiore, l'integrazione di cui sopra sarà assorbita fino a concorrenza dai miglioramenti economici derivanti dal passaggio di classe.

#### Art. 7 Variazioni di classe derivanti da modifiche del contenuto del lavoro.

Qualora, a seguito dell'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di ristrutturazioni organizzative, intervengano modifiche al contenuto del lavoro che comportino, in base a revisione della valutazione del lavoro, una variazione di classe, si applicheranno le disposizioni previste nel precedente articolo.

#### Art. 8 Indennità di contingenza.

L'indennità di contingenza viene corrisposta nelle misure previste dagli accordi interconfederali in vigore secondo i seguenti riferimenti:

gruppo 1° - come la seconda cat. speciale  
gruppo 2° - come la prima cat. speciale

#### Art. 9

#### Aumenti periodici di anzianità - Coordinamento con le norme contrattuali.

In caso di passaggio definitivo degli appartenenti alla categoria speciale a gruppo superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata, come già in atto per gli appartenenti alla categoria speciale dello stabilimento O. Simigaglia, nella misura del 75 % in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e la anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno del passaggio definitivo al gruppo superiore.

Gli importi degli aumenti periodici di anzianità, eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, verranno calcolati sullo stipendio base della classe iniziale del gruppo di appartenenza (stipendio minimo di gruppo), e sull'indennità di contingenza in vigore al momento della decorrenza dello scatto.

Gli aumenti periodici già maturati, sempre eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, saranno ricalcolati, in caso di variazione degli stipendi di classe, sullo stipendio minimo di gruppo in atto alle singole scadenze mensili. Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.

#### NORMA TRANSITORIA

Gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati anteriormente al 14 giugno 1952 sono consolidati nelle somme indicate rispettivamente nel Contratto Nazionale Metalmeccanici del 23-10-1959 — parte II —

art. 9, norma transitoria, per il periodo dal 1°-1-1962 al 22-10-1962 e, a partire dal 22-10-1962, nelle misure indicate nella tabella concordata negli accordi recentemente siglate per il rinnovo del contratto nazionale sudetto, secondo i seguenti riferimenti:

gruppo 1° - come la seconda cat. speciale  
gruppo 2° - come la prima cat. speciale

**Art. 10**  
**Quote orarie per il lavoro compreso fra le 44 e le 48 settimane.**

Le quote orarie di cui al 2° comma dell'art. 8 del contratto di lavoro 23-10-1959 — Parte III, recepito per le categorie speciali dall'art. 5 dello stesso contratto — Parte II, verranno calcolate in ragione di 1/180 dello stipendio base della classe iniziale del gruppo di appartenenza (stipendio minimo di gruppo).

**Art. 11**  
**Preavviso di licenziamento o di dimissioni.**

La durata del periodo di preavviso resta confermata nelle misure stabilite dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro metalmeccanici secondo i seguenti riferimenti:  
gruppo 1° - come la seconda cat. speciale  
gruppo 2° - come la prima cat. speciale

**Art. 12**

**Controversie derivanti dall'applicazione del sistema di valutazione del lavoro.**

La particolare procedura per la conciliazione delle controversie prevista dall'accordo aziendale 15-1-1962 troverà applicazione, per gli appartenenti alla categoria speciale, a partire dal 1°-9-1963. Il numero degli esperti

viene stabilito in ragione di 1 per ogni Organizzazione Sindacale e per ogni stabilimento, restando inteso che gli esperti dello stabilimento O. Sinigaglia svolgeranno la loro attività anche per il Deposito di Sestri e la Sede Centrale.

Limitatamente alle controversie presentate entro il 31-12-1963 resta inteso che eventuali variazioni nell'assegnazione delle classi avranno decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto o dalla successiva data di esplicazione del lavoro esaminato.

Le date di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo valgono per la Sede Centrale e per gli stabilimenti di Bagnoli, O. Sinigaglia, Piombino, Taranto e Trieste. Per lo stabilimento SIAC e per le Sezioni di Sestri, Novi, Torre Annunziata, dette date sono prorogate rispettivamente al 1°-1-1964 e al 31-3-1964 e per gli altri stabilimenti rispettivamente a 6 e 9 mesi dopo la data di decorrenza del sistema di valutazione e comunque a non oltre 3 e 6 mesi dopo la comunicazione della classe agli interessati.

**Art. 13**  
**Eventuali situazioni particolari.**

Le parti, consapevoli che il nuovo inquadramento in classi ed il sistema di analisi e valutazione del lavoro potranno determinare situazioni non previste ai punti precedenti, si impegnano a risolverle, di volta in volta, nel rispetto dei principi informatori del presente accordo.

**Art. 14**

**Rinvio per quanto non previsto dall'accordo al C.C.N.L.**

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla vigente disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro metalmeccanici.

**Art. 15**  
**Criteri di appartenenza alla categoria speciale.**

Le parti si danno atto che con il presente accordo non hanno inteso modificare i criteri che determinano l'appartenenza alla categoria speciale secondo la vigente regolamentazione contrattuale.

**Art. 16**  
**Disposizioni finali.**

Le parti si riservano di incontrarsi entro il 31 dicembre 1964 per l'esame di eventuali rilievi inerenti l'applicazione del sistema di analisi e valutazione del lavoro agli appartenenti alla categoria speciale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**TABELLA RETRIBUTIVA CATEGORIE SPECIALI**

dal 1° gennaio 1962

**ITALSIDER - ZONA 0: Genova  
STIPENDIO MENSILE PER OGNI CLASSE E GRADINO**

All. A

CL. Gr.	P	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.600	53.600	55.600	57.600	59.600	61.600	63.600	65.600	67.600	70.600
2	54.600	56.600	58.600	60.600	62.600	64.600	66.600	69.100	71.600	74.600
3	56.600	58.600	60.600	63.100	65.600	68.100	70.600	73.100	75.600	78.600
4	60.200	62.200	64.200	66.700	69.200	71.700	74.200	76.700	79.700	82.700
5	64.200	66.200	68.700	71.200	73.700	76.200	79.200	82.200	85.200	88.200
6	70.700	73.200	75.700	78.700	81.700	84.700	87.700	90.700	93.700	97.200
7	74.700	77.200	80.200	83.200	86.200	89.700	93.200	96.700	100.200	103.700
8	80.200	83.200	86.700	90.200	93.700	97.200	100.700	104.200	107.700	111.700
9	86.700	90.200	93.700	97.200	101.200	105.200	109.200	113.200	117.200	121.700
10	94.800	98.300	101.800	105.800	109.800	114.300	118.800	123.300	127.800	132.800

INCENTIVO: 8,50% dello stipendio corrispondente ad ogni classe e gradino.

**ITALSIDER - ZONA 0: Genova  
STIPENDIO MENSILE PER OGNI CLASSE E GRADINO**

DAL 23.10.1962

CL. Gr.	P	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	58.550	60.555	63.080	65.605	68.130	70.655	73.180	75.705	78.230	81.755
2	61.035	63.125	65.760	68.395	71.030	73.665	76.300	78.935	81.570	85.225
3	63.940	66.125	68.885	71.645	74.405	77.165	79.925	82.685	85.445	89.275
4	66.920	69.215	72.100	74.985	77.870	80.755	83.640	86.525	89.410	93.440
5	70.650	73.075	76.120	79.165	82.210	85.255	88.300	91.345	94.390	98.650
6	79.805	82.935	86.065	89.695	93.325	96.955	100.585	104.215	107.845	111.970
7	83.915	87.210	90.505	94.320	98.135	101.950	105.765	109.580	113.395	117.745
8	90.110	93.630	97.150	101.250	105.350	109.450	113.550	117.650	121.750	126.405
9	96.690	100.470	104.250	108.650	113.050	117.450	121.850	126.250	130.650	135.945
10	104.165	108.255	112.345	117.080	121.815	126.550	131.285	136.020	140.755	146.145

INCENTIVO: 8,50% dello stipendio corrispondente ad ogni classe e gradino.

INDICE PROGRESSIVO

Accordo 30 aprile 1961 - Operai	pag. 1
Paga oraria di classe	10
Accordo 22 marzo 1963 - Impieghi	15
Tabelle retributive	28
Accordo 9 maggio 1963 - Categorie speciali.	33
Tabelle retributive	45